





DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

**Oggetto: Art. 10, comma 2, L. 537/1993; Art. 34, comma 5, D. Lgs. n. 112/1998; Art. 25 L.R. n. 10/1999 - Aggiornamento dei canoni relativi ai permessi di ricerca e alle concessioni di coltivazione delle miniere in terraferma.**

**LA GIUNTA REGIONALE**

**VISTO** il documento istruttorio riportato in calce alla presente deliberazione, predisposto dal Servizio Industria, Artigianato, Istruzione, Formazione e Lavoro, dal quale si rileva la necessità di adottare il presente atto;

**RITENUTO**, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di deliberare in merito;

**VISTA** la proposta del Dirigente del Servizio Industria, Artigianato, Istruzione, Formazione e lavoro che contiene il parere favorevole di cui all'articolo 16, comma 1, lettera d) della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20 sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica e l'attestazione dello stesso che dalla deliberazione non deriva un impegno di spesa a carico della regione;

**VISTO** l'art. 28 dello Statuto Regionale;

Con la votazione resa in forma palese e riportata a pagina 1;

**DELIBERA**

**1)** di determinare, ai sensi dell'articolo 25 della L.R. n. 10/1999, i canoni minerari relativi alle concessioni di coltivazione di materiali di cui all'articolo 2, comma 2 del R.D. n. 1443/1927 in terraferma:

- **canone anno 2006** euro 35,58 / ettaro
- **canone anno 2007** euro 36,18 / ettaro
- **canone anno 2008** euro 38,00 / ettaro
- **canone anno 2009** euro 38,00 / ettaro
- **canone anno 2010** euro 38,00 / ettaro



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

2) di determinare, ai sensi dell'articolo 25 della L.R. n. 10/1999, i canoni minerari relativi ai permessi di ricerca per la coltivazione di materiali di cui all'articolo 2, comma 2 del R.D. n. 1443/1927 in terraferma:

- **canone anno 2005-2010 euro 15,00 / ettaro.**

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

DOTT.SSA ELISA MORONI

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

DOTT. GIAN MARIO SPACCA



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

**NORMATIVA DI RIFERIMENTO**

Il **Regio Decreto 29 luglio 1927, n. 1443** "*Norme di carattere legislativo per disciplinare la ricerca e coltivazione delle miniere del Regno*" definisce la categorie delle miniere e la categoria delle cave in funzione della tipologia di sostanze oggetto della coltivazione.

In particolare l'articolo 2, comma 2 stabilisce che appartengono alle miniere la ricerca e la coltivazione delle sostanze ed energie seguenti:

- a. minerali utilizzabili per l'estrazione dei metalli, metalloidi e loro composti, anche se detti minerali siano impiegati direttamente;
- b. grafite, combustibili solidi, liquidi e gassosi, rocce asfaltiche e bituminose;
- c. fosfati, sali alcalini e magnesiaci, allumite, miche, feldspati, caolino e bentonite, terre da sbianca, argille per porcellana e terraglia forte, terre con grado di refrattarietà superiore a 1630 gradi centigradi;
- d. pietre preziose, granati, corindone, bauxite, leucite, magnesite, fluorina, minerali di bario e di stronzio, talco, asbesto, marna da cemento, pietre litografiche;
- e. sostanze radioattive, acque minerali e termali, vapori e gas.

L'**articolo 25 del RD n. 1443/1927** stabilisce che il concessionario è tenuto a pagare annualmente allo Stato il diritto proporzionale di lire 400 (così elevato dall'articolo 1 della Legge n. 1501/1961) per ogni ettaro di superficie compreso entro i limiti della concessione.

L'entità del canone annuo per le concessioni minerarie è stabilito sulla base della **Legge n. 537 del 24/12/1993**, art. 10, comma 2. In particolare la norma prevede che i canoni di concessione di beni pubblici e i beni ed attività sottoposti a riserva originaria **sono aumentati annualmente** secondo i criteri:

1. dell'adeguamento alle variazioni dell'indice dei prezzi al consumo, rilevato nell'anno solare precedente;
2. dell'adeguamento proporzionale ai canoni pagati da altri concessionari o beneficiari di autorizzazione;
3. della rivalutazione in relazione alla domanda effettiva o potenziale dei beni e delle attività concesse.

Con **Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112** "*Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997 n. 59*", sono state conferite alle regioni le funzioni degli uffici centrali e periferici dello Stato relative ai permessi di ricerca ed alle concessioni di coltivazione di minerali solidi.

26



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

All'articolo 34, comma 5 del Decreto Legislativo si stabilisce che i canoni dovuti dai titolari dei permessi e delle concessioni sono devoluti alle regioni territorialmente interessate le quali provvedono altresì alla loro determinazione entro i limiti fissati ai sensi dell'art. 33, lettera c).

La Regione Marche con la **L.R. n. 10/1999** " *Riordino delle funzioni amministrative della Regione e degli Enti locali ....* " art. 25, ha riservato a sé le funzioni amministrative concernenti la determinazione dei canoni relativi ai **permessi di ricerca** e alle **concessioni di coltivazione**.

La Regione, con **DGR. N. 1015 del 05/09/2005** ha determinato i canoni relativi ai permessi di ricerca e alle concessioni di coltivazione delle miniere su terraferma dagli anni 2000 al 2005 compreso.

Con **DGRM n. 1416 del 27/09/2010** le funzioni amministrative in materia di miniere erano state attribuite al Servizio Industria Artigianato, Istruzione, Formazione e Lavoro.

Con **DGRM n. 1550 del 25/10/2010** è stata istituita la Posizione di Funzione Cave e Miniere.

La **L.R. n. 20 del 15 ottobre 2001** " *Norme in materia di organizzazione e di personale della Regione* ", stabilisce all'articolo 4 le funzioni della Giunta Regionale. La lettera d) dell'articolo 4 stabilisce che " *la Giunta Regionale, nell'esercizio delle funzioni di indirizzo politico-amministrativo, delibera la determinazione di canoni e analoghi oneri a carico di terzi* ".

Infine l'articolo 4, comma 2, lettera a) della L.R. n. 17/2003 " *Norme in materia di ordinamento del bollettino ufficiale della regione e di diritto all'informazione sugli atti amministrativi* " stabilisce la pubblicazione delle deliberazioni della Giunta Regionale per estratto.

## MOTIVAZIONE

### 1. DETERMINAZIONE DEI CANONI RELATIVI ALLE CONCESSIONI DI COLTIVAZIONE

La comunicazione dell'avvio del procedimento amministrativo per la determinazione dei canoni ns. **prot. n. 208589 del 08/04/2011** è stata inviata direttamente a Confindustria Marche, al Servizio Bilancio Demanio e Patrimonio dell'Amministrazione regionale, alle due ditte che hanno concessioni minerarie operanti in ambito regionale (Buzzi Unicem S.p.A e Sacci Commissionaria S.p.A.).

Per garantire al procedimento una maggiore pubblicità, la comunicazione dell'avvio è stata pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Marche n. **32 del 21/04/2011**.

Non sono pervenute all'Ufficio osservazioni, memorie e richieste di accesso agli atti.

Si richiama innanzitutto, come atto di riferimento per la presente deliberazione, la **DGR. N. 1015 del 05/09/2005** con la quale la Regione ha determinato, per la prima volta dal momento in cui le sono state attribuite le funzioni specifiche, i canoni relativi ai permessi di ricerca e alle concessioni di coltivazione delle miniere su terraferma dagli anni 2000 al 2005 compreso.

Come già accennato la **Legge n. 537 del 24/12/1993**, art. 10, comma 2 stabilisce che i canoni di

26



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

concessione di beni pubblici e i beni ed attività sottoposti a riserva originaria, sono aumentati annualmente secondo i criteri:

1. dell'adeguamento alle variazioni dell'indice dei prezzi al consumo, rilevato nell'anno solare precedente;
2. dell'adeguamento proporzionale ai canoni pagati di altri concessionari o beneficiari di autorizzazione;
3. della rivalutazione in relazione alla domanda effettiva o potenziale dei beni e delle attività concesse.

Come risulta attuato nella citata DGR 1015/2005 di determinazione dei canoni minerari, in cui si era preso a raffronto il criterio utilizzato dallo Stato - quando era di sua competenza farlo - di procedere all'aggiornamento dei canoni **utilizzando solo il criterio dell'indice ISTAT**, si è proceduto anche in questa sede con tale meccanismo, relazionandolo agli anni considerati, cioè dal 2006 al 2010 compreso. E' stato dunque preso a riferimento l'indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI 3.3), con variazioni percentuali dell'anno indicato rispetto all'anno precedente, reperibile sul sito internet dell'ISTAT. Per l'anno in corso, cioè il 2011, non risulta ancora possibile determinare il canone minerario in quanto la variazione annuale dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo relativa al 2011 sarà calcolata nel 2012.

Considerato che la citata L. 537/93 art. 10 comma 2 stabilisce sostanzialmente un obbligo e non una facoltà di aggiornare i canoni secondo uno o più dei tre criteri previsti;

Ritenuto doveroso, oltre che possibile, aggiornare i canoni per gli anni 2006, 2007, 2008, 2009 e 2010 utilizzando il criterio dell'adeguamento dell'indice ISTAT, sul canone base riferito all'anno 2005, già determinato dalla Regione nella precedente DGR, in quanto non comporta valutazioni discrezionali di questa Amministrazione, come invece comportano gli altri due criteri, in modo da poter conferire un effetto retroattivo;

Considerando che il Ministero delle Attività Produttive con nota prot. n. 6105 del 07/04/2005 (**ns. prot. n. 12270 del 15/04/2005 Dip. 4**) ha comunicato i limiti massimi (ai sensi del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112, art. 33, lettera c)) per l'anno 2005:

- canone annuo dovuto per concessione mineraria € 38,00 per ogni ettaro o frazione di ettaro di superficie in terraferma;
- canone annuo dovuto per permessi di ricerca € 15,00 per ogni ettaro o frazione di ettaro di superficie in terraferma.

Per la determinazione dell'aggiornamento dei canoni minerari sono stati elaborati i conteggi contenuti nella seguente tabella:

26



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

| Anno | canone (lire / ha) -<br>Fonte: Distretto Mi-<br>nerario BO | canone (euro / ha) -<br>Fonte: D.M. | anno base | canone base € / ha | Variazioni indice<br>ISTAT (FOI 3.3)<br>prezzi al consumo | Incremento € / ha<br>(L. n. 537/1993, art.<br>10 c.2) | Canone in Euro / ha |
|------|--|-------------------------------------|-----------|--------------------|---|---|---------------------|
| 2006 |  |                                     | 2005      | 34,89              | 2%  | 0,69  | 35,58               |
| 2007 |  |                                     | 2006      | 35,58              | 1,70%   | 0,60  | 36,18               |
| 2008 |  |                                     | 2007      | 36,18              | 3,20%   | 3,2   | 38,00*              |
| 2009 |  |                                     | 2008      | 38,00              | 0,7%  | 0,0   | 38,00*              |
| 2010 |  |                                     | 2009      | 38,00              | 1,6   | 0,0   | 38,00*              |

\* Valore limite imposto dallo Stato di cui al Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112, art. 33, lettera c).

(Il conteggio effettuato per gli anni 2008, 2009 e 2010, tenendo conto dell'incremento calcolato in base all'indice ISTAT, andrebbe a superare il suddetto limite e quindi non risulta applicabile).

Come si evince dalla lettura della tabella soprastante, i canoni relativi agli anni 2008, 2009 e 2010 sono equiparati al valore massimo stabilito dallo Stato, ai sensi dell'art. 33, lettera c) del D. Lgs 31 marzo 1998, n. 112, pari a € 38. Questo in quanto i suddetti valori, se rideterminati calcolando l'aumento derivante dall'applicazione dell'indice dei prezzi al consumo ISTAT, avrebbero superato il limite di legge indicato poco sopra.

Riassumendo, i valori dei canoni minerari per le concessioni di coltivazione di miniere su terraferma sono di seguito elencati:

- canone anno 2006 euro 35,58 / ettaro
- canone anno 2007 euro 36,18 / ettaro
- canone anno 2008 euro 38,00 / ettaro
- canone anno 2009 euro 38,00 / ettaro
- canone anno 2010 euro 38,00 / ettaro

## 2. DETERMINAZIONE DEI CANONI RELATIVI AI PERMESSI DI RICERCA

Per la determinazione dei canoni relativi ai permessi di ricerca, il Ministero ha indicato per il 2005 il valore massimo di € /ha 15,00.

Non avendo altre modalità di individuazione e in mancanza di ulteriori aggiornamenti comunicati dal Ministero, si propone di applicare, per tale valore massimo, il medesimo applicato con la precedente DGR n. 1015/2005 di determinazione dei canoni minerari. Questo in quanto il suddetto valore, se rideterminato calcolando la somma degli aumenti derivanti dall'applicazione dell'indice dei prezzi al consumo ISTAT, dal 2005 al 2010, avrebbe superato il limite di legge indicato poco sopra.

26



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

**ESITO DELL'ISTRUTTORIA**

Tenendo conto di quanto sopra indicato e considerando necessario provvedere all'aggiornamento dei canoni minerari e dei permessi di ricerca, si propone alla Giunta regionale l'adozione della seguente deliberazione:

1) di determinare, ai sensi dell'articolo 25 della L.R. n. 10/1999, i canoni minerari relativi alle concessioni di coltivazione di miniere su terraferma:

- **canone anno 2006 euro 35,58 / ettaro**
- **canone anno 2007 euro 36,18 / ettaro**
- **canone anno 2008 euro 38,00 / ettaro**
- **canone anno 2009 euro 38,00 / ettaro**
- **canone anno 2010 euro 38,00 / ettaro**

2) di determinare, ai sensi dell'articolo 25 della L.R. n. 10/1999, i canoni minerari relativi ai permessi di ricerca per la coltivazione di materiali di cui all'articolo 2, comma 2 del R.D. n. 1443/1927 in terraferma:

- **canone anno 2005-2010 euro 15,00 / ettaro**

3) di pubblicare il presente atto per estratto.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(Geol. Michele Casadei)

POSIZIONE DI FUNZIONE CAVE E MINIERE

VISTO

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

(Geol. David Piccinini)

**PARERE DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO INDUSTRIA, ARTIGIANATO, ISTRUZIONE,  
FORMAZIONE E LAVORO**

Il sottoscritto, considerata la motivazione espressa nell'atto, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica della presente deliberazione e ne propone l'adozione alla Giunta regionale. Si attesta, inoltre, che dalla presente deliberazione non deriva né può derivare alcun impegno di spesa a carico della Regione.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

(Dott. Rolando Amici)



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

La presente deliberazione si compone di n. 9 pagine di cui n. 1 pagine di allegati che formano parte integrante della stessa

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA REGIONALE

Dott.ssa Elisa Moroni  
*Elisa Moroni*

*[Handwritten mark]*

*26*